

# Cumulo

## pensione/redditi di lavoro

Dal 1° gennaio 2009 è stato soppresso il criterio del divieto totale o parziale di cumulo tra **redditi da lavoro** dipendente o autonomo e pensione. Infatti la liberalizzazione del cumulo, applicabile dal 2001 nei confronti di vecchiaia e di anzianità **con almeno 40 anni di contributi** si estende alle altre tipologie di pensione da quelle di anzianità a quelle erogate col sistema contributivo (art. 19 legge n. 133/2008; Inps, circ. n. 108/2008).

### ❑ Trattamenti cumulabili

Risultano **cumulabili** con i **redditi da lavoro dipendente e autonomo** i seguenti trattamenti:

- 1) dall'1.1.2001 quelli di **vecchiaia** e quelli di **anzianità con almeno 40 anni di contributi**, compresi i trattamenti a carico delle forme esclusive ed esonerative;
- 2) dall'1.1.2009 le **pensioni di anzianità** ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive;
- 3) dall'1.1.2009 le pensioni di **vecchiaia anticipate liquidate, col sistema contributivo**, con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- 4) dall'1.1.2009 le **pensioni di vecchiaia liquidate, col sistema contributivo**, a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne;
- 5) dall'1.1.2009 le **pensioni dirette** conseguite nel regime **contributivo** in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata Inps a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'art. 1, commi 6 e 7, legge 23 agosto 2004, n. 243, ossia, fermo restando il minimo di anzianità contributiva di 35 anni, il possesso di una età indicata nella Tabella A allegata alla legge stessa.

Il **divieto di cumulo** riguarda non solo le pensioni con decorrenza 2009 in poi, ma anche quelle con **decorrenza precedente**.

L'**abolizione del divieto di cumulo** tra redditi e pensioni si applica anche (Inps, msg. n. 21394/2009):

- alle **pensioni contributive** conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti di età e anzianità in vigore fino alla predetta data, ossia **5 anni di anzianità assicurativa nella gestione separata Inps e un età non inferiore a 57 anni**;
- alle pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008, ma con requisiti in deroga alle nuove regole in vigore da tale data, per l'applicazione della clausola di salvaguardia che fa salvi i criteri precedentemente in vigore.

### ❑ Esclusioni

Le regole sul cumulo totale sono inapplicabili:

- 1) ai lavoratori che **trasformano** il rapporto di lavoro da **tempo pieno a tempo parziale** (v. dopo);
- 2) ai trattamenti provvisori liquidati ai **lavoratori socialmente utili**;
- 3) ai titolari di **assegni straordinari** per il sostegno del reddito;
- 4) per i titolari di **assegni di invalidità e ai superstiti**, in considerazione del fatto che già la legge n. 335/1995 stabilisce delle riduzioni ai trattamenti in presenza di determinate soglie reddituali.

### ❑ Pensioni di anzianità e lavoro part time

Dal 30 settembre 1996 ai lavoratori in possesso dei requisiti di età di contribuzione per l'accesso al **pensionamento di anzianità** può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e il passaggio al rapporto di lavoro a **tempo parziale** in misura non inferiore a 18 ore settimanali (art. 1 comma 185 legge n. 662/1996). La Direzione provinciale lavoro rilascia l'autorizzazione a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una

durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della facoltà di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale.

Dal punto di vista del cumulo la pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali è **cumulabile con la retribuzione** ed è ridotta in misura inversamente proporzionale **alla riduzione dell'orario normale di lavoro**. A una maggiore riduzione dell'orario di lavoro corrisponde una minore riduzione della pensione ed è quindi cumulabile con la retribuzione una maggiore quota di pensione. In ogni caso, **la quota di pensione incumulabile con la retribuzione non può superare il 50%**. La somma della retribuzione e della quota di pensione cumulabile non può comunque essere superiore alla retribuzione spettante al lavoratore che presta la sua opera a tempo pieno. In sostanza, la quota percentuale di riduzione della pensione è pari alla percentuale dell'orario di lavoro convenuto per il rapporto a tempo parziale rispetto all'orario praticato nell'azienda per i lavoratori a tempo pieno (Inps, circ. n. 30/1997).

#### ❑ **Pensione di invalidità**

È cumulabile con i redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa con:

- una riduzione del 25% se il reddito è **superiore a 4 volte il trattamento minimo** annuo del Fondo pensione lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio;

- una riduzione del 50% se il reddito è **superiore a 5 volte il trattamento minimo** annuo del Fondo pensione lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

I limiti per il **2011** sono i seguenti (Inps, circ. n. 167/2010):

2011	Fino a 24.306,36 euro	Nessuna riduzione
	Da 24.306,36 euro fino a 30.382,95 euro	Riduzione del 25%
	Oltre 30.382,95 euro	Riduzione del 50%

#### ❑ **Pensione ai superstiti**

La pensione ai superstiti erogata **col sistema contributivo** è

- cumulabile al **75%** del trattamento se il reddito è superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fpld calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio;

- cumulabile al **60%** del trattamento se il reddito è superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fpld calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio;

- cumulabile al **50%** se il reddito è superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fpld calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

Nessun limite al cumulo se il pensionato fa parte di un nucleo con figli minori di età, studenti o inabili.

#### ❑ **Assegno straordinario e redditi da lavoro**

L'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato ai soggetti di alcune categorie di imprese (**banche, concessionari della riscossione**) fino al conseguimento della pensione, è **incompatibile** con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato. Per i periodi di svolgimento di tali attività viene **sospesa l'erogazione dell'assegno** e il versamento dei **contributi figurativi** (Dm n. 157 e n. 158/2000; Inps, circ. n. 55/2001).

L'assegno straordinario è **cumulabile** con i **redditi da attività lavorativa** dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio.

L'assegno straordinario è **cumulabile** con i **redditi da lavoro autonomo** derivanti da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato, per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della parte eccedente detto trattamento. Nei casi di cumulo dell'assegno con i redditi da lavoro autonomo, come per la generalità delle pensioni, la trattenuta delle quote incumulabili viene effettuata direttamente da parte dell'Inps.

## Le regole sul cumulo pensione e redditi

Pensioni interessate al cumulo coi redditi di lavoro dipendente e autonomo



Pensioni di vecchiaia retributiva  
Pensioni di anzianità  
Pensioni di vecchiaia contributive  
Liquidate nella gestione dei lavoratori dipendenti, comprese quelle esclusive e sostitutive, nonché per quelle dei lavoratori autonomi, con decorrenza anche precedente al 1° gennaio 2009

Pensioni escluse dal cumulo coi redditi di lavoro dipendente e autonomo



- 1) dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e hanno diritto alla pensione di anzianità;
- 2) trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili;
- 3) assegni straordinari per il sostegno del reddito;
- 4) assegni di invalidità e ai superstiti

### ❑ **Trattenuta retributiva**

La trattenuta della quota di pensione non cumulabile con la retribuzione, nei residui casi in cui opera, deve essere **effettuata dal datore di lavoro** sulla base della quota giornaliera determinata dall'Istituto previdenziale e indicata sul **cer-**

**tificato di pensione** che il lavoratore/pensionato deve produrre. Per i **contratti a termine** superiori a 50 giorni all'anno la trattenuta riguarda solo i giorni eccedenti i primi 50. La quota trattenuta deve essere versata mensilmente all'Inps, indicandola nella **denuncia Uniemens**.